

Indirizzi per la gestione delle relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente (articolo 39, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 53).

1. FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Dovrà essere destinato in modo che possano essere rispettate le esigenze dell'Amministrazione del Consiglio regionale di seguito individuate.

1.1 Orario straordinario

La somma destinata al lavoro straordinario dovrà essere quantificata nel rispetto del limite di euro 132.000,00 (ammontare corrisposto a tale titolo nel 2010 al personale del Consiglio regionale ed incluso nel fondo che la Giunta regionale ha quantificato con la nota prot. n. 211983 del 14 maggio 2013) e del limite massimo di 180 ore/anno per tutto il personale, fatta salva la possibilità di estendere tale limite a 250 ore/anno per il due per cento del personale.

1.2 Incentivi e premi collegati alla performance

Destinazione della quota prevalente del Fondo risorse disponibili ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001, da erogare secondo il sistema di valutazione della performance adottato dal Consiglio regionale.

1.3 Posizioni organizzative e Alte professionalità

Le retribuzioni di posizione per fasce di posizione per gli incarichi da assegnare ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 6 del 14 febbraio 2019 sono confermate negli importi di cui all'articolo 9 del Contratto collettivo decentrato integrativo del 16 settembre 2013.

Le somme destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative / alte professionalità è confermato nell'importo stanziato a bilancio nel 2018, aumentato ai sensi di quanto consentito dalla normativa vigente.

1.4 Progressioni orizzontali

Destinazione di risorse per finanziare le progressioni nell'anno nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 23 del D.Lgs. 150/2009 (selettività e per una quota limitata di dipendenti).